



**Ordinanza n. 9 del 14-06-2023**

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI - PULIZIA FONDI INCOLTE AREE EDIFICABILI**

## **IL SINDACO**

### **RICHIAMATA:**

- La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;

### **VISTI:**

- l'art. 14 c.8b del D.L. n. 91/14, pubblicato nella G.U. n. 144 del 24/06/2014, con il quale viene riscritto l'art. 256-bis del D. Lgs. n. 152/06;  
la Legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- il D. Lgs. n. 112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i.;
- la Legge regionale n°16 del 06 aprile 1996 n. 16 e n°14 del 14.04.2006 Titolo II "Provvedimenti per la difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi";
- la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";
- la Circolare Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot.1722, avente per oggetto "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impiego del Volontariato - Indirizzi Regionali - art. 108 Dlgs n. 112/98";
- Vista la circolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. PRE/0017684 del 01/04/2019 "Attività antincendio boschivo per il 2019. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 297 del 4 giugno 2008;
- Visto il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia Ambientale art. 182 c.6 bis aggiunto dall'art.14 c.8 dal D.L. 81/2014 convertito con modificazione della L.116/2014.

**VISTA** la nota della Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo Area V Protezione Civile, Difesa Civile, Coordinamento del Soccorso Pubblico del 08/06/2023 con prot. n. 003935, dove viene individuato l'arco temporale (15 Giugno – 30 Settembre), dedicato allo svolgimento dell'attività di antincendio per la stagione estiva 2023

**VISTE** le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

**VISTI** gli artt. 423, 423 bis, e 449 del C.P.;

**CONSIDERATO** che con l'arrivo della stagione estiva aumenta il rischio incendi di vegetazione secca o boschiva, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni presenti nel territorio comunale, con particolare riguardo alle periferie del centro abitato e alle strutture ricettive agroturistiche;

**ACCERTATO** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, di rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**ATTESO CHE** le principali cause dello sviluppo e del propagarsi di tale fenomeno, sono l'incuria della pulizia dei fondi rustici e la scarsa sensibilità e senso civico verso le problematiche ambientali;

**RITENUTO** dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

**VISTO** il D.L. 267/2000

**ATTESA** la propria competenza;

## **ORDINA**

- **Che entro il 15 GIUGNO 2023** i proprietari delle aree edificabili e dei lotti interclusi all'interno del centro abitato, debbono provvedere alla pulizia degli stessi mediante l'eliminazione di sterpaglie e di tutto quanto possa costituire probabile focolaio di incendio;
- I proprietari dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate, devono provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di tutto quanto possa essere fonte anche accidentale, di innesco di incendi, mantenendolo per tutto il periodo individuato tra il **15 GIUGNO e il 30 SETTEMBRE 2023,**
- È fatto assoluto divieto di accendere fuochi e bruciare materiale vegetale nei terreni nel periodo compreso tra il **15 GIUGNO e il 30 SETTEMBRE 2023,**
- Fuori dal periodo compreso tra il **15 GIUGNO e il 30 SETTEMBRE 2023** è consentito accendere fuochi per la combustione di materiale agricolo derivante da potature o ripuliture di sterpaglie, in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, esclusivamente dalle ore 05:30 alle ore 08:30 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, solo all'interno di aree perimetrale con presidio di almeno uno operatore e fino a completo spegnimento di fiamme e braci;
- Si invita chiunque avvisti un incendio a dare immediata comunicazione fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri:

<b>112</b>	NUMERO UNICO EMERGENZA
------------	------------------------

<b>0931/875611</b>	POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - Cassaro
( numero verde 800404040	<b>SORIS - Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana</b>

- Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prodigarsi, nel limite del possibile, affinché si agevoli l'operato del personale nelle eventuali fasi di spegnimento di un incendio.
- Chiunque contravviene alle superiori disposizioni, non ottemperando agli obblighi di cui sopra sarà sanzionato secondo la vigente normativa, art. 40 comma 3 e art. 42 della Legge Regionale n° 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia (arti. 423, 423 bis e 449 del C.P.).

#### **INOLTRE:**

1. Per il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada è prevista una sanzione di **Euro 169,00 (entro 5 giorni Euro 118,30)** con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
2. Per l'omessa pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, è prevista una sanzione pecuniaria da **Euro 105,00 ad Euro 620,00** ai sensi dell'art.255 del D.Lgs n.152/2006;
3. Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, è prevista una sanzione pecuniaria da **Euro 25,00 a Euro 155,00** ai sensi dell'art.255 del D.lgs. n.152/2006, già citato;
4. Ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353 del 21/11/2000, la trasgressione ai divieti fissati da Piano Regionale Antincendio o dalle Ordinanze emesse dai Sindaci che individuano, nelle aree e periodi a rischio incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente, determinare l'innesco di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a **Euro 1.032,00 e non superiore a Euro 10.329,00**.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza;

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio, la divulgazione per mezzo del sito internet del Comune di Cassaro e mediante l'affissione di locandine presso i pubblici esercizi;

Di inviare copia della presente Ordinanza:

Alla Prefettura di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Siracusa, alla locale Stazione Carabinieri e al Servizio di Polizia Locale.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60gg. dalla sua data di emissione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120gg.*


  
**Al Sindaco**  
 Avv.to Garro Mirella